



COMUNE di BAGNOLO del SALENTO

Prov. di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|--|
| Numero 12 Data 19-06-2026 | OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026. |
|--|--|

| <i>Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000</i> | Verbale della seduta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|----------------|---|-----------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|---------------|---|---------------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|---|
| <p>PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica</p> <p>Data 28-05-2026</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>Vanzanelli Stefano</p> <p>(vedi parere allegato)</p> | <p>L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 17:10, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, convocato dal Sindaco.</p> <p>Fatto appello risultano:</p> <table border="1"><tr><td>CHILLA IRENE</td><td>P</td></tr><tr><td>CUTAZZO MATTEO</td><td>P</td></tr><tr><td>DE LUCA STEFANO</td><td>P</td></tr><tr><td>TERRAZZANO GIUSEPPE</td><td>A</td></tr><tr><td>STEFANIZZI LUCA</td><td>P</td></tr><tr><td>NOCITA GRAZIANO</td><td>P</td></tr><tr><td>TOMA ANNALISA</td><td>P</td></tr><tr><td>BALDASSARE FERNANDO</td><td>P</td></tr><tr><td>MARIANO SONIA</td><td>P</td></tr><tr><td>COLUCCIA MARCO</td><td>A</td></tr><tr><td>PITARDI NOEMI</td><td>P</td></tr></table> <p>Risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.</p> <p>Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elena SANTORO.</p> <p>Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato..</p> | CHILLA IRENE | P | CUTAZZO MATTEO | P | DE LUCA STEFANO | P | TERRAZZANO GIUSEPPE | A | STEFANIZZI LUCA | P | NOCITA GRAZIANO | P | TOMA ANNALISA | P | BALDASSARE FERNANDO | P | MARIANO SONIA | P | COLUCCIA MARCO | A | PITARDI NOEMI | P |
| CHILLA IRENE | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUTAZZO MATTEO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE LUCA STEFANO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRAZZANO GIUSEPPE | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STEFANIZZI LUCA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOCITA GRAZIANO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMA ANNALISA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BALDASSARE FERNANDO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIANO SONIA | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLUCCIA MARCO | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PITARDI NOEMI | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile</p> <p>Data 28-05-2026</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>Vanzanelli Stefano</p> <p>(vedi parere allegato)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso:

Il responsabile del servizio interessato – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il responsabile del servizio finanziario – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile;

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A);

Il Sindaco-Presidente introduce il terzo punto all'o.d.g., richiamando il dispositivo, quindi apre la discussione.

Il Sindaco illustra sinteticamente l'oggetto della deliberazione ossia l'adesione alla Rottamazione quinquies, con cui si consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, già gestiti dall'Agenzia delle Entrate, dando la possibilità ai debitori di far fronte ai pagamenti in modo agevolato, con una o più rate, senza sanzioni o interessi.

Il Sindaco-Presidente, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri comunali, invita i presenti ad esprimere il voto ai sensi di legge.

Si procede quindi alla legale votazione per alzata di mano.

Totali presenti: 09

Favorevoli: 09

Contrari: zero

Astenuti: zero

VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano.

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzata di mano, ha dato esito favorevole;

D E L I B E R A

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto.

SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.134. CO. 4, DEL D.LGS. 267/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

“ Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, parere favorevole;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.;

IL SINDACO-PRESIDENTE

PREMESSO che:

- l’articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l’estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l’articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l’applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate*”;

CONSIDERATO che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l’art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l’eventuale

pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione

DELIBERE n.12 del 19-06-2026 BAGNOLO DEL SALENTO

trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

RITENUTO che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti, ancora da incassare, ammontano complessivamente ad euro 12.483,36;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies*, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, ha effetti finanziari positivi, in quanto la riscossione conseguenziale all'adesione da parte dei contribuenti alla rottamazione, darebbe luogo a maggiori entrate, sebbene difficilmente quantificabili;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, di aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso con verbale n. 9 del 29/05/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di **APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di **INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;

4. di **INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Infine, considerato che il termine ultimo per la pubblicazione sul sito web istituzionale e l'invio del presente atto ad ADER è il 30.06.2026, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CHILLA IRENE

SECRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena SANTORO

FIRMATI DIGITALMENTE ALL'ORIGINALE
